



L'ACCORDO DI MALTA SUI MIGRANTI

SCHEDA TECNICA



L'ACCORDO DI MALTA SUI MIGRANTI

Il contesto

Lo scorso 23 settembre, in occasione del vertice ristretto a La Valletta, i ministri dell'interno di Francia, Germania, Italia e Malta, alla presenza della presidenza finlandese di turno al Consiglio dell'Ue, hanno raggiunto un accordo su un **meccanismo temporaneo di solidarietà** per la redistribuzione dei migranti che arrivano via mare. L'accordo è per il momento una bozza e sarà presentato dalla Finlandia al prossimo Consiglio dei ministri degli Affari Interni dell'Unione europea in programma per il 7 e l'8 ottobre.

Arrivi via mare

Gennaio - settembre	2017	2018	2019
Italia	105.417	21.024	7.634
Grecia	20.005	23.419	36.141
Spagna	12.443	38.218	18.803

Questa iniziativa ha molto a che vedere con il **Regolamento Dublino** e una sua auspicabile riforma dal momento che intende superare – anche se temporaneamente e limitatamente agli sbarchi – la **regola del Paese di primo ingresso**, con la previsione di un meccanismo di redistribuzione su base solidale. Come si legge anche nel testo dell'accordo, un sistema di redistribuzione era già stato messo in pratica ai sensi dell'art.17 (2) del Regolamento Dublino – la nota **relocation** – rivelandosi però insoddisfacente dato che solo pochi Stati membri dell'Ue vi avevano aderito. Si riconosce, inoltre, che il sistema può essere reso più efficiente nelle pratiche immediatamente successive lo sbarco.

La redistribuzione così prevista dall'accordo dovrebbe essere quindi un versione migliorativa della precedente.

Il salto di qualità nei rapporti con l'Europa sui temi dell'immigrazione sarebbe dato da un accordo che redistribuisca equamente i migranti in arrivo, sulla base di un accordo internazionale. Perché funzioni davvero, le persone che arrivano devono essere distribuite subito, per valutare se hanno o meno il diritto all'asilo nei paesi che parteciperanno all'intesa. Solo una volta arrivati nel paese che esamina la loro richiesta di asilo partiranno gli accertamenti e, eventualmente, le decisioni a proposito di accoglienza o rimpatrio.

Mario Morcone

Direttore del Consiglio Italiano per i Rifugiati

L'accordo nasce con la finalità principale di evitare che si verifichino nuovamente casi in cui le persone soccorse in mare da Ong e da navi delle autorità italiane restino per giorni in attesa che gli venga indicato un porto sicuro dove sbarcare. Da questo punto di vista, l'accordo rappresenta un primo piccolo passo avanti per **sbloccare una situazione che vedeva nel braccio di ferro tra Stati Ue la modalità per risolvere ogni singolo sbarco.**

Tuttavia, permangono aspetti di criticità che non possono essere ignorati e che, anzi, devono accuratamente essere valutati perché questa rinnovata concertazione europea non si trasformi ben presto in un nulla di fatto rispetto ad una vera ed efficace gestione della migrazione che sia realmente condivisa.

Cosa prevede

I principali punti contenuti nell'accordo prevedono:

- L'istituzione di un **meccanismo automatico e temporaneo** tale da garantire uno sbarco dignitoso delle persone soccorse in mare in porti sicuri offerti a rotazione su base volontaria dagli Stati che hanno aderito all'accordo.
- È prevista l'attivazione di un sistema rapido – **fast track** – per la redistribuzione sulla base di impegni presi prima dello sbarco. Il trasferimento deve avvenire in un **tempo massimo di quattro settimane**. Laddove applicabile, ricorrere al rimpatrio immediato dopo lo sbarco fatti salvi gli accertamenti sulla sicurezza e la condizione sanitaria dei destinatari del provvedimento.
- Il trasferimento riguarda **tutti i richiedenti asilo tratti in salvo**. Lo Stato di destinazione è interamente responsabile per la domanda di protezione, l'accoglienza e l'eventuale rimpatrio in caso di esito negativo della richiesta di asilo.
- Le imbarcazioni coinvolte nelle operazioni di soccorso devono rispettare le istruzioni del Centro di Coordinamento competente, non devono facilitare la partenza delle barche con a bordo migranti dalle coste del Nord Africa, e non devono ostacolare le operazioni di *search and rescue* delle Guardie Costiere, inclusa quella libica.
- L'accordo si propone di migliorare la sorveglianza aerea del Mediterraneo meridionale al fine di combattere il traffico di esseri umani e ridurre il rischio di tragici naufragi.
- Infine, si intende migliorare la capacità delle Guardie Costiere dei Paesi terzi che si affacciano sul Mediterraneo meridionale e favorire il supporto agli sbarchi in tali Paesi da parte di UNHCR e OIM perché avvengano nel rispetto dei diritti umani fondamentali.

Maggiori criticità

L'accordo presenta degli aspetti di criticità che potrebbero comprometterne l'effettiva applicazione e il buon funzionamento del meccanismo:

- **LA VOLONTARIETÀ.** L'accordo scaturisce dalla consapevolezza di non poter imporre la solidarietà a tutti gli Stati membri dell'Ue e che il loro veto avrebbe bloccato qualsiasi possibile soluzione comune europea, come già accaduto in passato. **L'adesione all'accordo è quindi volontaria:** i Paesi più volenterosi decidono quindi di agire al di fuori del Regolamento Dublino e dei Trattati per dar vita ad un meccanismo che sarà il banco di prova per un'eventuale prossima riforma. **Il rischio, però, è quello che la solidarietà europea rimanga solo potenziale** se non si dà avvio ad una concreta riflessione sulla possibilità di modulare il coinvolgimento degli Stati europei più ostili per garantirne una più ampia adesione, fermo restando la necessità in un prossimo futuro dell'introduzione di quote-paese obbligatorie per tutti. Inoltre, se da un lato la firma dell'accordo comporterà l'obbligo di accoglienza, essa non inciderà sulla rotazione dei porti di sbarco. **L'offerta di un proprio porto come *place of safety* sarà su base volontaria.** È evidente che la messa a disposizione rapida di un porto sicuro è strettamente legata al buon funzionamento del sistema di redistribuzione.
- **I DESTINATARI DELLA REDISTRIBUZIONE.** L'accordo riguarda **solo le persone soccorse nel Mediterraneo centrale dalle organizzazioni non governative, dai mezzi militari e dalle navi commerciali**, ma non riguarda coloro che arrivano autonomamente o con barchini di fortuna, né tantomeno gli arrivi in Europa attraverso altre rotte come quella del Mediterraneo occidentale e orientale. Il meccanismo lascia quindi fuori i due paesi – Grecia e Spagna – dove quest'anno si è registrato un flusso maggiore rispetto all'Italia. In Grecia, solo nel mese di settembre, sono arrivate 10.258 persone, a fronte delle 2.499 arrivate in Italia nello stesso mese.
- **IL CARATTERE EMERGENZIALE.** Resta una **misura di tipo emergenziale** – nell'accordo è chiamata ***pilot project*** – che non instaura un sistema strutturato, automatico e permanente per la gestione degli arrivi via mare. L'accordo resterà in vigore per 6 mesi rinnovabili. Rappresenta invece una premessa rispetto alla riforma del Regolamento Dublino in una formula che preveda una maggiore condivisione delle responsabilità a livello europeo e che riprenda alcune delle previsioni contenute nella proposta di riforma votata nel novembre 2017 dal Parlamento europeo, aggiornate all'attuale entità dei flussi migratori.

- **LA POSSIBILE SOSPENSIONE.** Qualora dovesse registrarsi un **sostanziale aumento delle persone da redistribuire** – e quindi degli arrivi via mare – il **meccanismo sarà sospeso** e gli Stati membri dell'accordo riunirsi d'urgenza. Ciò significa che quello stabilito dall'accordo è un meccanismo di carattere emergenziale che non prevede l'emergenza. Ovvero, laddove la situazione degli arrivi non rimanga stabile, la stessa soluzione pensata per gestirli dovrebbe essere sospesa.

In conclusione, **l'aspetto che sembra essere più innovativo dell'accordo risiede nella possibilità per tutti i richiedenti asilo di accedere alla redistribuzione**, senza alcun filtro rispetto alle maggiori o minori opportunità di ciascuno di ottenere la protezione internazionale – la *relocation* interessava solo le tre nazionalità che avevano i più alti tassi di riconoscimento della protezione internazionale in Ue.